

Comune di GARNIGA TERME



BILANCIO DI PREVISIONE

2020-2022

NOTA INTEGRATIVA

1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Si tratta di un documento nel quale devono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché di tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che trovano applicazione dal 01.01.2017 per i comuni trentini.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Nel rispetto dei suddetti principi, sono state redatte le previsioni di bilancio prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni o sopravvalutazioni delle singole poste. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento.

Elemento di significativa novità, che si raccorda anche con l'adozione del D.U.P, è che le previsioni di spesa sono strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi strategico-operativi contenuti nello stesso.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL BILANCIO 2020 – 2022 COMPLETA DEI DATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva dei dati di competenza e di cassa. In dettaglio partendo da un fondo cassa presunto al 01.01.2020 di €. 1.464.881,32.= si arriva a fine 2020 con un fondo presunto di €. 682.765,34.=. La notevole consistenza del fondo cassa al 01.01.2020 è dovuta all'incasso, nel corso del 2019, dell'indennizzo di €. 1.400.000,00.= pagato dall'assicurazione per l'incendio dell'edificio di Malga Albi. E' intenzione dell'Amministrazione procedere alla ricostruzione dell'edificio che, con tutta probabilità, inizierà a fine 2021. Nel frattempo è intenzione dell'Amministrazione investire parte di questa liquidità: si giustifica quindi l'uscita al titolo III di 1.000.000,00.= e la corrispondente entrata al titolo V.:

2. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,=
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per Garniga Terme sono previsti:

ENTRATE

- | | |
|--|-------------|
| - per consultazioni elettorali | €. 1.000.= |
| - per attività di accertamento ici – imis | €. 12.000.= |
| - per attività di accertamento tassa smaltimento rifiuti | €. 500.= |

SPESE

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - per consultazioni elettorali | €. 1.500.= |
|--------------------------------|------------|

3. SPESE

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari. Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

4. SPESE PER INVESTIMENTI

Si rimanda all'elenco già contenuto nel D.U.P.

Ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs 118/2011 si precisa che non si intendono finanziare opere o investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che quelli programmati sono finanziati da entrate in conto capitale per la maggior parte provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consorzio B.I.M Adige di Trento (titolo 4).

5. ENTRATE

LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria sono stanziare nel bilancio di previsione 2020 – 2022 con i seguenti importi:

	2020	2021	2022
Titolo I	261.050,00.=	259.550,00.=	259.550,00.=

Fanno parte del suddetto titolo:

- IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) e relativa attività di accertamento;
- TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI e relativa attività di accertamento;
- TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Relativamente ai tributi sopra indicati risultano necessarie alcune considerazioni:

1. i servizi relativi a raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani sono gestiti dall'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A.S.I.A. con sede in Lavis (TN, consorzio tra Comuni cui aderisce anche l'Amministrazione comunale di Garniga Terme;
2. il piano finanziario per la parte strettamente finanziaria e di quantificazione dei costi è stato posto in essere in base ai dati forniti da A.S.I.A. ed ai costi preventivati a carico del Comune;
3. il piano finanziario di cui all'art. 1 commi 654 e 683 della L. n. 147/2013 e all'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, è finalizzato alla determinazione dei costi e dei ricavi prodromici alla determinazione delle tariffe. In particolare determina il costo complessivo da coprire

nella misura del 100% a mezzo della tariffa, nonché il riparto dei costi tra fissi e variabili calcolati in funzione della situazione locale del Comune di Garniga Terme in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999;

4. sono state previste delle riduzioni e delle agevolazioni secondo quanto previsto nel vigente Regolamento;
5. Tutte le tariffe sono adottate dal competente organo sotto forma di provvedimento;
6. l'Amministrazione comunale intende impegnarsi e impegnare la struttura comunale ad un'attenta analisi quantitativa e qualitativa delle tariffe in essere, con una visione di sistema e di dettaglio, al fine di valutare e ponderare eventuali adeguamenti o modifiche delle stesse secondo principi di equità e buona amministrazione.

TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Acquedotto, fognatura, depurazione) – Incassata direttamente dal concessionario Trentino Riscossioni spa, che provvede poi al riversamento delle somme introitate al Comune di Garniga Terme trattenendo un aggio. Le sole tariffe della depurazione sono definitive a livello provinciale (in quanto il depuratore è provinciale): nel bilancio comunale è previsto pertanto in entrata l'incasso del ruolo complessivo e nella spesa il pagamento all'agenzia per la depurazione del canone. Le tariffe di acqua e fognatura sono invece determinate dal Comune di Garniga Terme, che gestisce in economia il servizio, attraverso il piano finanziario che determina, come per i rifiuti, il costo complessivo da coprire.

6. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di

bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione, tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. Per la quantificazione dell'accantonamento la norma prevede per gli enti locali di stanziare per il 2020 almeno l'85% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti. Per il 2021 tale soglia è fissata al 95% e per il 2022 al 100%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione.

Sono stati considerate, ai fini del calcolo, gli introiti derivanti da:

- servizio idrico integrato;
- gestione del patrimonio boschivo comunale (introiti dalla vendita di legna);
- fitti attivi comunali.

Relativamente ai servizi sopra indicati non si sono rilevati ad oggi problemi nelle riscossioni. Nei fitti attivi è previsto anche l'incasso dell'affitto del complesso denominato Malga Albi. L'edificio è andato completamente distrutto da un incendio nel gennaio 2018. Nel corso del 2018 è stato definito l'ammontare esatto dell'indennizzo da parte dell'assicurazione che comprende anche la corresponsione dei canoni di affitto fino a totale ricostruzione dell'immobile. Prudenzialmente comunque l'entità del fondo calcolata tiene conto della remota possibilità di non incassare totalmente l'affitto.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica (media semplice sui totali).

La scelta della media aritmetica è stata effettuata in considerazione della particolare tipologia di entrate oggetto del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ritenendo moderatamente basso il rischio di mancato introito. Tutti i dati necessari al calcolo delle quote di accantonamento sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta,

pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Di seguito viene allegato un prospetto dal quale risulta la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità:



BILANCIO DI PREVISIONE - ES FINANZIARIO 2020-2021-2022

DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI RISCOSSIONI	ANNO 2014	MEDIA %	ANNO 2015	MEDIA %	ANNO 2016	MEDIA %	ANNO 2017	MEDIA %	ANNO 2018	MEDIA %	MEDIA SEMPLICE	% DA COL. N. A. 100	ANNO DI PREVISIONE	IMPORTO	FONDO CREDITO 100% % APPLICATA	FODE
451 470	RISORSE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO	ACCERTAMENTI RISCOSSIONI	€ 67.000,00 € 117.000,00	174,64	€ 65.000,00 € 117.598,53	88,61	€ 65.000,00 € 60.654,60	95,56	€ 72.000,00 € 6.567,17	9,04	€ 71.000,00 € 71.000,00	100,00	93,18	6,82	2020 2021 2022	€ 83.097,08 € 83.000,00 € 83.000,00	€ 5.670,06 € 5.663,44 € 5.663,44	€ 4.819,55 € 5.380,27 € 5.663,44
480	FATTI ATTIVI DI FABBRICATI	ACCERTAMENTI RISCOSSIONI	€ 17.291,97 € 7.291,97	42,17	€ 17.716,42 € 26.154,42	141,98	€ 4.104,93 € 4.104,93	100,00	€ 10.168,91 € 10.168,91	100,00	€ 8.291,97 € 8.291,97	100,00	96,83	3,17	2020 2021 2022	€ 9.500,00 € 9.500,00 € 9.500,00	€ 301,09 € 288,03 € 292,09	€ 255,92 € 288,03 € 292,09
505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DELLA LEGNA	ACCERTAMENTI RISCOSSIONI	€ 5.271,05 € 5.271,05	100	€ 5.626,97 € 3.499,10	60,05	€ 11.059,49 € 11.059,49	100,00	€ 22.402,67 € 22.402,67	100,00	€ 4.576,30 € 4.494,30	88,21	91,65	8,35	2020 2021 2022	€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00	€ 417,41 € 417,41 € 417,41	€ 354,80 € 396,54 € 417,41
	TOTALE FONDO														2020 2021 2022			€ 5.430,27 € 6.062,54 € 6.391,93

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

- **Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

- **Fondi di riserva**

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e cioè non superiore al 2% né inferiore allo 0,30% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Per il 2020 il Fondo di riserva è pari ad Euro 5.977,95.= pari allo 0,89% delle spese correnti e quindi rientrante nei limiti previsti dalla citata normativa.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2022 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

Di seguito viene comunque riportata la tabella che mostra il risultato d'amministrazione presunto relativamente all'anno 2019. Considerando le entrate e le uscite già accertate ed impegnate nell'anno 2019 e la cancellazione presuntiva sul 2019 di residui attivi per €. 24.451,24.= e di residui passivi per €. 11.618,80.= il risultato presunto di amministrazione 2019 si attesta su indicativi €. 616.954,95.= al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità esposto per presunti €. 47.000,00.=:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pagina 8

COMUNE DI GARNIGA TERME

06/03/2020

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	584.176,68
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	37.595,13
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	2.772.855,48
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.376.437,82
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	24.451,24
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	11.618,80
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	2.005.357,03
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	1.341.402,08
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	663.954,95
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		47.000,00
Parte vincolata		47.000,00
Parte destinata agli investimenti		
C) Totale parte vincolata		0,00
D) Totale destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		616.954,95
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020

7. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

In ottemperanza a quanto previsto al punto 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione, si riportano di seguito:

- tabella con l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (lett. i) del p.to 9.11);
- elenco dei propri enti ed organismi strumentali (lett. h) del p.to 9.11).

DENOMINAZIONE ENTE O ORGANISMO PARTECIPATO	CODICE FISCALE PARTITA IVA	% PARTECIPAZIONE
Trentino Riscossioni spa	02002380224	0,0037%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	01533550222	0,51%
Azienda di promozione Turistica Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – S.r.l.	01850080225	0,72%

Inoltre, non risulta alla data odierna l'esistenza di enti controllati dal Comune stesso.

8. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

A tal fine si precisa che il Comune di Garniga Terme non ha in essere, alla data odierna, alcuna garanzia a favore di altri.

9. STRUMENTI DERIVATI

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Anche a tal fine si precisa che alla data odierna il Comune di Garniga Terme non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

10. ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

L'Ente locale ha, per propria natura, tra i propri obiettivi principali da conseguire l'erogazione di servizi alla collettività amministrata nell'ambito del perseguimento del generale interesse pubblico.

Tali servizi si distinguono in servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o, come nel caso dei Comuni trentini, dalla Provincia Autonoma di Trento o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

Attualmente il Comune di Garniga Terme non eroga servizi a domanda individuale.